REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **LOMBARDIA** SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**LABRUNA**	**SALVATORE**	**Presidente e Relatore**
☐	**AONDIO**	**GIULIA**	**Giudice**
☐	**FUCCI**	**SERGIO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4063/2017
  depositato il 20/07/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 94/2017 Sez:41 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
  contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2013/001/DI/000026197/1/002 REGISTRO 2013

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 4063/2017

UDIENZA DEL

09/04/2018 ore 09:30

N°

2286/2018

PRONUNCIATA IL:
09 aprile 2018

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
18 maggio 2018

Il Segretario
Agostino Palumbo

R.G.A. 4063/2017
C.T.P. MI 94/41/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Concisa esposizione ex art. 36, c.2, n°2, d.lgs.546/92

Si dà atto della trattazione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al Collegio i fatti e le questioni controverse, come riportati nei contrapposti atti defensionali; successivamente il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione.

Oggetto del processo è l'avviso di liquidazione in frontespizio, emesso da **Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1^ di Milano** nei confronti di , per l'imposta principale di registro pari a € 2.419/75, dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo n. 26.197/1/2013, emesso in data 9 luglio 2013 dal Tribunale di Milano, su richiesta di creditore procedente, nei confronti del debitore esecutato L'imposta richiesta era così articolata: **i)** titolo (campo Iva), tassazione in misura fissa per euro 168; **ii)** condanna (campo Iva), tassazione in misura fissa per euro 168; **iii)** interessi (fuori campo Iva), tassazione in misura proporzionale del 3% (euro 773/00) della relativa somma accessoria ingiunta, ex combinato disposto degli artt. 15 del d.p.r. 633/1972, e 8, lett.b), della tariffa parte 1ª allegata al d.p.r. 131/1986; **iv)** atto -a contenuto dichiarativo- enunciato (fuori campo Iva), tassazione in misura proporzionale del 1% (euro 1.302/00) della somma riconosciuta a debito ex combinato disposto degli artt. 5 e 22 del TUR, e dell'articolo 3 della tariffa parte 1ª allegata al d.p.r. 131/1986. Limitatamente alla tassazione di cui al punto **iv)**, l'intimato contestava la mancata applicazione, all'enunciato atto ricognitivo del debito, dell'imposta fissa pari ad € 168/00 in luogo di quella proporzionale come sopra liquidata; tanto riteneva invocando il principio di alternatività Iva/registro sancito dall'articolo 40 del TUR, atteso che l'atto enunciato era ricognitivo di debiti relativi a corrispettivi per prestazioni assoggettate all'Iva. Contro quest'atto, inutilmente decorsi 90 giorni dalla notifica del reclamo-mediazione previsto dall'art. 17-bis, d.lgs.546/9, l'intimato ricorreva in Ctp eccependone l'illegittimità *in parte qua.* Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1^ di Milano si costituiva regolarmente in giudizio contestando quanto *ex adverso* dedotto, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

L'impugnata sentenza di *prime cure* accoglieva il ricorso perché: *"Il ricorrente dimostrò documentalmente, allegando le relative fatture, che le stesse vennero già assoggettate all'Iva, quindi in considerazione di tutto quanto sopra riportato, il decreto ingiuntivo de quo deve venire registrato con l'applicazione dell'imposta fissa, contrariamente agli interessi, per i quali venne giustamente applicata l'imposta nella misura del 3 %. Ciò comporta l'accoglimento del ricorso, stante la sua fondatezza. Pertanto, le considerazioni che precedono sono assorbenti e rendono irrilevante ogni altra*

eccezione sia di diritto che di merito, quindi, alla luce di quanto sopra esposto ed allo stato dei fatti, null'altro emergendo e nessun altro atto risultando, il Collegio ritiene di poter aderire alle ragioni addotte dalla parte ricorrente, quindi accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; l'esito del giudizio comporta la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Contro questa sentenza:

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1^ di Milano ha proposto tempestivo appello, censurandone l'ultra petizione (la sentenza annulla apparentemente l'intero avviso di liquidazione nonostante il ricorso ne riguardi solo una parte) e le "confuse" motivazioni: *"l'atto enunciato da controparte nel ricorso per decreto ingiuntivo è da considerarsi un atto di riconoscimento del debito rientrante nella categoria degli atti di natura dichiarativa, per cui il principio di alternatività iva/registro di cui all'articolo 40 del TUR, invocato da controparte, è applicabile nell'ambito della fattispecie di cui al sopracitato articolo 8* [tariffa parte 1ª, allegata al TUR. N.d.R.] *e non anche gli atti di natura dichiarativa enunciati di cui al combinato disposto dei sopraccitati articoli 22 e 3* [articoli 22, TUR e 3 della tariffa parte 1ª, allegata al TUR. N.d.R.]. *In realtà controparte, sul punto, confonde la tassazione dell'ingiunzione di pagamento, di cui all'articolo 8, b), TUR* [tariffa parte 1ª, allegata al TUR. N.d.R.], *con la tassazione della scrittura privata non registrata enunciata nel decreto ingiuntivo, di cui al combinato disposto degli articoli 22, TUR e dell'articolo 3 della tariffa parte 1ª allegata al d.p.r. 131/1986" ..." Ormai rimane isolata la tesi, sia in dottrina che in giurisprudenza, che qualificava l'atto di riconoscimento di debito una mera dichiarazione di scienza avente natura lato sensu confessoria e, pertanto, svincolata da qualsivoglia connotato volontaristico teso a creare, modificare o estinguere situazioni giuridiche. È pacifico, di contro, che, in merito, in ambito prettamente civilistico, la tesi maggioritaria è quella c.d. negoziale, che riconosce alla ricognizione di debito il carattere tipico del negozio di accertamento (del debito).* Conclude, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, dichiarando legittimo l'atto impugnato, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

, premesso che ritiene l'asserita ultra petizione inesistente, atteso che, dalla lettura della parte motiva della sentenza impugnata, emerge chiaramente che è stato annullato l'atto limitatamente alla parte impugnata e non nella sua interezza, riproposte tutte le questioni e deduzioni prospettate nel ricorso introduttivo, resiste contro deducendo ai motivi d'appello *ex adverso* spiegati. Conclude, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, dichiarando illegittimo, *in parte qua,* l'atto impugnato, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Dopo aver sentite le parti costituite presenti ammesse alla discussione, che hanno precisato in udienza le proprie rispettive conclusioni, riportandosi alle istanze e deduzioni già svolte in atti, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, il Collegio si ritira in camera di consiglio e pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, deliberando come da separato dispositivo.

MOTIVAZIONE

Succinta esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto della decisione ex art. 36, c.2, n°4, d.lgs.546/92

L'appello è fondato e la sentenza impugnata va conseguentemente riformata per le ragioni che seguono. Nella disciplina dell'imposta di registro, quella degli atti della autorità giudiziaria ne costituisce un micro sistema, con alcune specialità rispetto a quella generale degli atti civili. Nella tariffa parte 1ª, allegata al TUR, l'articolo 8 tratta specificamente l'applicazione dell'imposta di registro agli atti della autorità giudiziaria, definiti dall'art. 37 del testo unico. Il relativo comma 1, lett. b), fissa l'aliquota del 3% per gli atti recanti condanna al pagamento e la successiva lett. c), fissa l'aliquota dell'1% per gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; la successiva nota II, solo per gli atti di cui al comma 1, lett. b) *-ubi lex non dixit, non voluit-* precisa che non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro, per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 40 del testo unico. Ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, restando assorbita da quanto prefato (cass. 264/2006 e 4079/2005) o superata per incompatibilità logico-giuridica con quanto già concretamente ritenuto e considerato dal Collegio (cass. 4.972/2003), le questioni qui definite esauriscono la controversia. Come da giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 e sent. 4201/2002 e 15787/2000) il giudice di appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa (Cass. 13724/1999, 9859/1997 e 5720/1994), deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo completo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo dell'intera lite; ciò perché, per l'effetto devolutivo dell'appello, la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale. Nel caso che qui ci occupa, poiché l'infondatezza originaria del ricorso introduttivo avrebbe giustificato la pronuncia sulle spese per la soccombenza della parte privata qui appellata, questo Collegio ritiene di dover riformare l'impugnata sentenza di 1° grado anche in punto di spese che liquida, tenendo conto della natura e complessità dell'affare, dell'importanza anche economica delle questioni trattate, del pregio dell'opera, dell'urgenza della prestazione, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti, nonchè del valore della controversia determinato (ex art. 5, c.4, D.M. sotto indicato) in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali, in deroga all'art.12, c.2, d.lgs. 546/92- liquidandole complessivamente, per ciascun grado di giudizio -ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, introdotto dalla novella del d.lgs.156/2015- in base ai parametri disciplinati dal D.M. Min. Giustizia 10.03.2014, n. 55, recante "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*", come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione 1^, definitivamente pronunciando,

accoglie

l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1^ di Milano,

riforma

la sentenza n. 94/41/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositata il 2/1/2017, e, per l'effetto,

dichiara

legittimo l'atto in frontespizio.

Condanna

altresì, la parte privata, appellata soccombente, alle spese dei 2 gradi del giudizio, qui liquidate in € 1.012/00 per il primo grado e 1.145/00 per il secondo grado, pari complessivamente ad € 2.157/00 (per: esborsi sostenuti, diritti ed onorari), ridotto del 20% ex art. 15, c. 2-sexies, d. lgs. n. 546/1992, oltre il 15% di spese generali, per un totale di € 1.984/44; con ripetizione delle spese liquidate in primo grado.

Manda alla Segreteria di sezione per il recupero del CUT, come prenotato a debito dalla parte pubblica.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2018.

Il Presidente estensore

dott. Salvatore Labruna